

Modifica proposta:

in **rosso** la parte da **modificare**

evidenziata in giallo la modifica

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque membri nominati dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri nominati. Almeno due terzi del consiglio direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da soci fondatori o soci benemeriti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro

impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, **il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione –** **l'Assemblea procederà alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario, attingendo alla lista dei non eletti o, in mancanza/esaurimento, tramite elezioni suppletive.**

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e salvi gli eventuali emolumenti previsti per lo svolgimento di specifiche attività, deliberati dall'Assemblea nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle altre disposizioni di legge vigenti.